

(All. A)

AVVISO DI BANDO, RISERVATO AL PERSONALE REGIONALE RIVESTENTE LA QUALIFICA DIRIGENZIALE, PER L'ATTUAZIONE DELL'ISTITUTO DELLA RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL RAPPORTO DI LAVORO, AI SENSI DELL'ART. 17 DEL C.C.N.L. DEL 23.12.1999 MODIFICATO DALL' ART. 15 DEL C.C.N.L. 22.02. 2006.

In attuazione dell'art. 17 del CCNL, del 23.12.1999 del comparto del personale di qualifica dirigenziale Regioni - Enti locali, modificato dall'art. 15 del CCNL 22 .02.2006, del protocollo d'intesa sottoscritto il 16.7.2008, recepito con D.G.R. n. 54-9322 del 28.7.2008 e con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 112 del 25.07.2008, e del protocollo di intesa sottoscritto il 23.12.2009 recepito rispettivamente con D.G.R n. 7-12949 del 30.12.2009 nonché dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 1 del 12.01.2010, è indetto bando unico, per i ruoli della Giunta e del Consiglio Regionale, per l'applicazione dell'istituto della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro del personale regionale rivestente la qualifica dirigenziale.

- 1) ARCO TEMPORALE DI APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ADESIONE.
 - a) L'istituto della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro disciplinato dai contratti collettivi nazionali del 23.12.1999 e del 22.02. 2006 per il personale di area dirigenziale è stato applicato presso la Regione Piemonte con primo bando quinquennale dal 6 novembre 2003. Con protocollo di intesa sottoscritto il 16.7.2008, recepito con D.G.R. n. 54-9322 del 28.07.2008 e con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 112 del 25.07.2008 ne veniva reiterata l'applicabilità per ulteriori sette anni solari successivi, ovvero sino al 2015 e con determina n. 899 del 30.07.2008 veniva approvato bando per 47 posti.
 - b) Con il presente, si provvede, in forza del precitato protocollo di intesa del 23.12.2009, alla riapertura del bando, applicabile, nel limite del numero massimo di unità stabilito al successivo punto 3, alle risoluzioni che i dirigenti aventi i requisiti previsti proporranno in adesione esplicita nelle forme e nelle modalità previste dal presente bando.
 - c) In occasione dell'avvio della presente disciplina la finestra di riapertura avrà la durata di 15 giorni e precisamente dal 14.1.2010 al 29.1.2010 per 35 posti, posti residui dell' ultimo bando, più 43 nuovi posti.
 - d) Le adesioni saranno accolte nel limite di posti e di spesa disponibili, nell'ordine delle date di risoluzione proposte. A parità di data di risoluzione si darà precedenza al dirigente con maggior servizio utile, qualora permangano ulteriormente posizioni di parità verrà data precedenza al dirigente più anziano di età.
 - e) Le adesioni formulate nei termini previsti dal presente bando si intendono come definitive e sono revocabili solo nel caso in cui mutino, in senso peggiorativo, i requisiti minimi e le condizioni minime per l'accesso alla pensione di anzianità, o qualora la data di cessazione proposta dal dirigente per il collocamento a riposo non consenta effettivamente la corresponsione del trattamento pensionistico a causa di errori di calcolo dei servizi utili, o qualora la variazione della data proposta dal dirigente comporti un anticipo della risoluzione, sia situata nello stesso anno o in

anno diverso, nella finestra immediatamente precedente a quella in cui si situa la data di risoluzione proposta.

- f) Per la presente apertura, si conviene, la deroga alla previsione di cui al comma 2 del protocollo d'intesa del 16.7.2008 per le risoluzioni richieste e revocate in precedenza, purché all'atto della risoluzione non siano raggiunti i 40 anni di servizi utili e la risoluzione stessa avvenga entro il 28/02/2010 e alla richiesta di preavviso. Le adesioni non potranno essere accolte oltre il periodo di apertura del bando, salvo le domande presentate dai dirigenti che non siano in possesso dei requisiti per il collocamento a riposo e che intendano risolvere volontariamente il rapporto di lavoro nell'anno di presentazione della domanda.

Salvo che per le fattispecie sopra descritte, la rinuncia alla risoluzione del rapporto di lavoro nella data indicata in adesione al bando comporta l'esclusione dai benefici della risoluzione consensuale, sia in relazione all'anno cui il bando si riferisce, sia per le successive aperture del bando medesimo.

2) REQUISITI DI AMMISSIONE E CAUSE DI ESCLUSIONE

L'applicazione dell'istituto della risoluzione consensuale anticipata è riservata ai dirigenti regionali che:

- a) alla data di pubblicazione del presente bando siano dipendenti della Regione Piemonte nella qualifica dirigenziale;
- b) abbiano età inferiore ad anni sessantacinque e, comunque, non raggiungano tale età all'atto della cessazione del rapporto di lavoro;
- c) abbiano maturato, alla data di cui alla lettera a), 14 anni di anzianità di servizio nella qualifica dirigenziale a tempo indeterminato presso la Regione Piemonte o presso l'Ente pubblico di provenienza, se trasferiti nei ruoli della Regione per effetto dei processi di trasferimento o delega di funzioni di cui alla Legge n. 59/1997 e al Decreto legislativo n. 112/1998. Sono considerati utili al compimento dei 14 anni di anzianità di servizio i periodi trascorsi in posizione di aspettativa che non sottrae anzianità di servizio, in posizione di malattia non retribuita o in posizione di comando.

Non sono ammessi a fruire del beneficio della risoluzione consensuale:

- a) i dirigenti, già in servizio presso la Regione Piemonte, che ottengono nuovamente il trasferimento nei ruoli regionali in data successiva alla sottoscrizione del presente protocollo d'intesa, o i dirigenti regionali che effettuano mobilità volontaria o per conferimento di funzioni, presso altro ente;
- b) i dirigenti che presentano richiesta di adesione al bando al di fuori delle modalità o dei termini ivi previsti ;
- c) i dirigenti che hanno più di 40 anni di servizi utili, salvo che tale anzianità sia conseguita prima del raggiungimento dei requisiti minimi per il collocamento a riposo. Per anni di servizio utile si intendono gli anni computabili per il trattamento di quiescenza, quindi comprensivi di tutti i periodi riscattati o ricongiunti, quali risultanti alla data di cessazione del rapporto di lavoro;

I dirigenti che risolvono il rapporto di lavoro usufruendo dei benefici della risoluzione consensuale sottoscrivono l'impegno a restituire quanto percepito a titolo di indennità supplementare nel caso in cui, dopo la cessazione del rapporto di lavoro, stipulino presso la Regione Piemonte contratti di lavoro a tempo determinato, anche di diritto privato, o contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

3) RISORSE PER L'APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO DELLA RISOLUZIONE CONSENSUALE

Ai dirigenti in possesso dei requisiti sopraccitati che aderiscono al presente bando è corrisposta una indennità supplementare secondo le modalità indicate nei punti successivi, attingendo un apposito fondo nei limiti delle risorse finanziarie correlate ai risparmi di spesa verificati rispetto alle vacanze di dotazione organica dell'anno precedente, utilizzando anche economie derivanti da riduzione stabile di posti a seguito di processi di ristrutturazione in atto, verificabili in apposito tavolo tecnico di monitoraggio.

A tal fine è stato costituito un fondo unico per i ruoli della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale.

Per il fondo della risoluzione consensuale, si utilizzano gli stessi criteri di calcolo del costo delle unità di personale dirigenziale già applicati ai fini della quantificazione delle risorse che integrano il fondo della retribuzione di posizione e di risultato, ai sensi dell'art. 26, comma 5, del CCNL del 23. 12.1999, computando quale costo di una unità, oltre al trattamento tabellare e agli oneri previdenziali a carico dell'ente, un importo forfettario per altre voci di spesa stimato nel 5% e un importo dell'1% per spese di formazione.

Le risorse non spese durante l'anno, comprese quelle derivanti dal bando precedente, sono portate in aumento del fondo dell'anno successivo.

Ferma restando la quantificazione delle risorse come individuate con determinazione n. 899 del 30.7.2008, l'istituto della risoluzione consensuale può essere applicato ad un numero massimo di posizioni dirigenziali complessive pari a 78, comprese le residue 35 del precedente bando.

4) CRITERI DI ATTRIBUZIONE DELL'INDENNITA' SUPPLEMENTARE

Il dirigente, all'atto della presentazione dell'adesione al bando, ha facoltà di richiedere la corresponsione di un anticipo che l'Amministrazione regionale si obbliga a corrispondere, entro il termine di mesi sei, a decorrere dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, un importo pari al 90% dell'indennità spettante, con una tassazione d'acconto non superiore al 33%. La restante parte verrà erogata entro novanta giorni dalla liquidazione di tutte le spettanze di fine servizio, corrisposte sia dall'Ente previdenziale che dall'Amministrazione regionale. La misura dell'indennità supplementare è definita con le modalità indicate al successivo punto 5.

Qualora il dirigente non eserciti tale facoltà, l'indennità viene corrisposta per intero all'atto del pagamento dell'omogeneizzazione di fine servizio, in tal caso vengono presi in considerazione l'importo dello stipendio tabellare spettante alla data di cessazione, nella misura aggiornata dall'applicazione di contratti nazionali sottoscritti nel periodo intercorso tra la data di cessazione e quella di corresponsione dell'indennità supplementare e gli incrementi in misura fissa della retribuzione di posizione disposti direttamente dagli stessi contratti nazionali.

Se si verificasse una indisponibilità di risorse durante l'anno rispetto alle domande presentate, si farà luogo alla corresponsione dell'indennità rispettando l'ordine temporale delle date di cessazione proposte in adesione al bando e posponendo le domande dei dirigenti che non sono in possesso dei requisiti pensionistici e hanno presentato domanda di risoluzione per dimissioni oltre la data di apertura della finestra annuale, come specificato al punto 2. In caso di incapienza del fondo l'indennità verrà corrisposta con le risorse dell'anno successivo nel numero di mensilità spettanti alla data di cessazione.

In caso le adesioni superino il predetto limite numerico, le domande verranno accolte nell'ordine delle date di cessazione proposte, fino al massimo di 78. A parità di data di risoluzione si darà precedenza al dirigente con maggior servizio utile, qualora permangano ulteriormente posizioni di parità verrà data precedenza al dirigente più anziano di età.

5) MODALITA' DI DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA' SUPPLEMENTARE

L'indennità supplementare spettante per la risoluzione consensuale è definita entro un limite massimo di 24 mensilità.

Le mensilità sono calcolate secondo le seguenti voci retributive:

- stipendio tabellare;
- maturato economico di cui all'art. 35, comma 1, lett. B) del C.C.N.L. 10.4.1996, ove acquisito ;
- retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita;
- retribuzione di posizione.

Per la determinazione dell'importo mensile, salvo quanto previsto al precedente punto 4, vengono prese in considerazione la retribuzione tabellare e quella di posizione correlata all'incarico rivestito presso la Regione Piemonte in posizione dirigenziale a tempo indeterminato nei sei mesi immediatamente precedenti alla data di cessazione, nelle misure mensili vigenti alla data di risoluzione del rapporto di lavoro.

Per "misura mensile vigente" alla data di risoluzione del rapporto di lavoro si intende quella risultante dal cedolino di stipendio del dirigente del mese in cui è compreso l'ultimo giorno di lavoro.

I dirigenti in posizione di comando presso altro ente o in aspettativa, o coloro che abbiano ottenuto la riammissione in servizio hanno titolo ai benefici della risoluzione consensuale, solo dopo aver prestato incarico dirigenziale con contratto a tempo indeterminato presso la Regione Piemonte i due anni di servizio immediatamente precedenti la cessazione del rapporto di lavoro.

6) CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DELL'INDENNITA' SUPPLEMENTARE

L'indennità supplementare viene attribuita secondo la seguente graduazione che tiene conto della correlazione tra data utile per il collocamento a riposo e data di risoluzione del rapporto di lavoro:

Indennità supplementare	Data di risoluzione del rapporto di lavoro
24 mensilità	Entro 30 giorni dalla data di apertura della prima finestra utile per il collocamento a riposo;
20 mensilità	Dopo il primo mese e fino a 7 mesi dalla apertura della prima finestra utile per il collocamento a riposo;
16 mensilità	Dopo 7 mesi e fino ad un anno e trenta giorni dall'apertura della prima finestra utile per il collocamento a riposo;
8 mensilità	Dopo un anno e trenta giorni e fino a due anni e trenta giorni dalla apertura della prima finestra utile per il collocamento a riposo.

Per anni di servizio utile al collocamento a riposo si intendono gli anni utili al trattamento di quiescenza, quindi comprensivi di tutti i periodi riscattati o ricongiunti, quali risultanti alla data di

cessazione del rapporto di lavoro. La frazione pari o superiore a 16 giorni è considerata 1 mese.

Ai dirigenti che richiedono la risoluzione del rapporto di lavoro, pur non essendo in possesso dei requisiti minimi per il collocamento a riposo, viene corrisposta l'indennità supplementare nella misura di 24 mensilità.

Vengono attribuite 24 mensilità al dirigente che ha proposto la risoluzione del rapporto di lavoro entro i trenta giorni decorrenti dalla apertura della sua prima finestra utile per il collocamento a riposo con i requisiti minimi, indipendentemente e dall'età raggiunta (comunque inferiore a 65 anni) e dall'anzianità contributiva.

6) MODALITA' PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ADESIONE

La domanda di ammissione al beneficio, redatta in carta semplice, conformemente allo schema allegato, dovrà essere consegnata a mano, rispettivamente, per il ruolo del Consiglio Regionale, presso la Direzione Amministrazione e Personale del Consiglio Regionale, in Piazza Solferino n. 22, e per il ruolo della Giunta Regionale, presso il Settore Trattamento Economico Pensionistico Previdenziale ed Assicurativo del Personale, della Direzione Risorse Umane e Patrimonio, in Piazza Castello 165, negli orari d'ufficio. Il termine di consegna scade inderogabilmente alle ore 12 del 29 gennaio 2010.